

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha preso parte a un bando di concorso indetto dalla Commissione per l'assunzione di un amministratore nella carriera A8/A5, pubblicato il 25 luglio 2003. Essendo stato selezionato, ha concluso con la Commissione un contratto di agente temporaneo in data 17 gennaio 2005, dove il suo grado veniva fissato in A*6.

Con il presente ricorso, il ricorrente impugna il suo inquadramento deducendo, in principalità, l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, in quanto tale disposizione sarebbe applicabile unicamente ai dipendenti di ruolo e non agli agenti temporanei. In subordine deduce una eccezione di illegittimità, sostenendo che l'applicazione, nei suoi confronti di quest'ultima disposizione sarebbe in contrasto con la parità di trattamento tra coloro che hanno superato prove di concorsi pubblicati prima del 1o maggio 2004 e implicherebbe una discriminazione in base alla nazionalità come pure una violazione della libera circolazione dei lavoratori siccome i cittadini dei nuovi Stati membri verrebbero per forza di cose nominati in applicazione di disposizioni meno favorevoli.

Il ricorrente deduce altresì discriminazione tra agenti che svolgono le medesime funzioni come pure violazione del principio dell'equivalenza tra la natura delle funzioni e le retribuzioni. Inoltre avanza l'idea secondo la quale l'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto sarebbe in contrasto con l'art. 31 dello Statuto e lederebbe il suo legittimo affidamento nonché il principio di sana amministrazione e il dovere di sollecitudine.

Il ricorrente chiede ancora il risarcimento del danno morale e materiale che asserisce avere subito.

Ricorso presentato il 3 novembre 2005 — Repubblica Italiana/Commissione

(Causa T-402/05)

(2006/C 22/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana [Rappresentante: Danilo Del Gaizo, Avvocato dello Stato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare la nullità della nota del 24 agosto 2005, n. 08799 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto (Rif. Programma POR Campania - 2000-2006, n. CCI 1999 IT 16 1 PO 007);
- dichiarare la nullità della nota del 30 agosto 2005, n. 08978 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto (Rif. Programma DOCUP Lombardia 2000-2006, n. CCI 2000 IT 16 2 DO 014);
- dichiarare la nullità della nota del 19 settembre 2005, n. 09753 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto (Rif. Programma DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006, n. CCI 2000 IT 16 2 DO 009);
- dichiarare la nullità della nota del 23 settembre 2005, n. 09985 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto (Rif. Programma DOCUP Toscana Ob. 2, n. CCI 2000 IT 16 2 PO 001);
- dichiarare la nullità della nota dell'11 ottobre 2005, n. 10654 della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale — Programmi e progetti a Cipro, in Grecia, Ungheria, Italia, Malta e Paesi Bassi, avente ad oggetto Pagamenti della Commissione europea differenti dall'ammontare richiesto (Rif. Programma DOCUP Piemonte, n. CCI 2000 IT 16 2 DO 007);
- condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica Italiana contro Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004, p. 55